

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 30/12/1954

Oggetto L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.
Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.

Obiettivo Con L.R. 50/1954 è stata istituita in Sicilia la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), allo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane mediante la concessione di finanziamenti di vario genere.

Beneficiari Destinatari dei finanziamenti regionali sono le imprese artigiane aventi sede in Sicilia, anche organizzate in forma cooperativa.

Azioni La Regione concede i seguenti tipi di finanziamento:

1. finanziamenti di credito di esercizio;
2. finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi;
3. finanziamenti per commesse su lavori e/o forniture affidati da enti pubblici;
4. finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese artigiane.

Spese ammissibili La misura massima dei finanziamenti di cui al punto 1, è determinata in Lit. 40 milioni e le operazioni di credito possono avere durata massima di 36 mesi, con un periodo di preammortamento di 4 mesi. (art. 33 L.R. 3/1986). Il tasso di interesse per le operazioni di credito non può gravare sui beneficiari, per interessi ed oneri accessori, in misura superiore al 6% (art. 34 L.R. 3/1986).

Per le finalità di cui al punto 2, è costituito un fondo di rotazione presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS). La misura massima di questi finanziamenti è di Lit. 500 milioni. Tale misura è ulteriormente elevata di lire 100 milioni quando è previsto anche o solo l'acquisto, la costruzione e/o l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda. La durata massima dei mutui è di 20 anni, di cui 2 di preammortamento. Detti finanziamenti sono concessi per un importo pari al 100% della spesa documentata. (art. 37 L.R. 3/1986).

Per le finalità di cui al punto 3, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione. A questi finanziamenti, la CRIAS procederà mediante erogazione di anticipazioni del 20% all'inizio dei lavori o all'assunzione della commessa di fornitura e del 70% sull'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate. Il finanziamento sarà gravato del tasso del 6% annuo e della commissione dello 0,50%. (Artt. 15 e 16 L.R. 35/1991).

Per le finalità di cui al punto 4, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione. Questi finanziamenti potranno essere concessi nel limite

massimo del 30% del valore attuale degli impianti, comprese le macchine e gli attrezzi, e/o del volume degli affari e per una durata non superiore a 36 mesi. Le relative operazioni di credito saranno gravate del tasso del 6% annuo e di una commissione dello 0,50%. (Artt. 17 e 18 L.R. 35/1991).

Procedure La CRIAS delibera sulle domande per i finanziamenti.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 27 dicembre 1954, n. 50 (G.U.R. 83/1954).

Modulistica

L.R. 18 febbraio 1986, n. 3 (G.U.R. 9/1986).

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.

L.R. 23 maggio 1991, n. 35 (G.U.R. 26/1991).

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)
